

**GUIDA BREVE
ALLA
AMMINISTRAZIONE
DI
SOSTEGNO**



**Le generazioni invecchiano e i problemi sociali aumentano.
Scopriamo gli strumenti giusti per affrontarli anche con il
gratuito patrocinio:**

**l'Amministrazione di sostegno in implementazione ad
interdizione ed inabilitazione.**

**I NONNI O I GENITORI NON SONO PIU' COME PRIMA, LE
ISTITUZIONI PAIONO LONTANE DAL PROBLEMA CHE SI
AGGRAVA OGNI GIORNO : CHE FARE?**

Gentile lettore,

nel corso di quindici anni di professione ho potuto rilevare che, quando le persone care invecchiano, o nei congiunti si presentano problemi di natura psicopatologica, si resta sempre in pochi a

cercare le risposte ad una situazione che difficilmente sarà reversibile.

Tuttavia, la disciplina legale che ci riguarda in questi casi è relativamente contenuta perché si incardina soltanto su alcuni passaggi fondamentali del codice civile e le problematiche che si possono presentare dipendono da pochi elementi costanti.

Per questa ragione, assieme allo staff dello studio, anche questa volta ho raccolto le principali domande che vengono poste nel corso del colloquio con l'avvocato e ho preparato una sintesi tecnica della procedura di amministrazione di sostegno e delle sue possibili alternative. Riorganizzando le risposte ne è uscita una guida breve (una sorta di "istruzioni per l'uso") che vuole essere d'aiuto a chi si deve approcciare al legale oltre che utile per consentire la gestione della situazione nel modo

- più semplice,
- più efficace,
- con minor complicazioni
- e più economico.

Con l'intento di dare un primo aiuto in quei momenti difficili, l'abbiamo messa a disposizione della clientela dello studio e di tutti coloro che potrebbero aver bisogno di un simile strumento operativo.

Usa quindi questo manuale come una *roadmap* per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di tempo ed errori che possono pregiudicare la miglior soluzione della vicenda.

Istruzioni per l'uso

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della nostra guida, quest'ultima Ti servirà quantomeno a operare le scelte giuste per farti assistere e decidere così le Tue priorità senza sbagliare.

Infatti, leggendo questo ebook, Ti renderai conto che tante cose che hai sentito dire non corrispondono alla realtà e che le scelte che hai di fronte hanno carattere tecnico e sono molto distanti da quello che si racconta fra i non addetti ai lavori.

Bisogna ricordare sempre che, mentre la norma è una, i casi particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati specializzati in materia) **può perciò costituire una soluzione poco onerosa e più efficace**, per non perdere tempo cercando di fare del pericoloso bricolage e poi doversi magari rivolgere ugualmente ad un avvocato per alcuni passaggi giudiziali.

Ricorda comunque che, nella fase processuale, l'assistenza di un legale può essere richiesta, nella maggioranza dei casi, anche con il **"Patrocinio a spese dello Stato"**. Ciò è possibile in tutti quei frangenti i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge che sono spiegati nella "Guida breve al Gratuito Patrocinio" che puoi scaricare gratis in formato E- book (PDF) **cliccando QUI**.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro.

Legalista convinto, crede nel diritto quale massimo strumento di garanzia e di giustizia; iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratis.com e www.amministratoridisostegno.com).

Per saperne di più mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>





Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons 3.0. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente agli indirizzi:

www.avvocatogratis.com

www.amministratoridisostegno.com

www.avvocati.venezia.it

Puoi anche sottoscrivere il feed RSS del blog

www.amministratoridisostegno.com/feed/



L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

1. PREMESSA NORMATIVA

Il legislatore italiano, dopo un lungo *iter*, con la **legge n.6 del 9 gennaio 2004** ha introdotto nel codice civile (titolo XII) la tanto attesa disciplina delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia, prevedendo la figura dell'**Amministrazione di Sostegno**.

Si tratta di un nuovo istituto concepito per aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione.

L'intento della legge era di creare un sistema flessibile ed articolato, volto a proteggere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da dar luogo all'interdizione, consentendo loro di autodeterminarsi nell'ambito dei rapporti personali e patrimoniali.

Mentre la diversa misura dell'interdizione rimane adottabile solo quando gli interessi dell'incapace non possono essere adeguatamente tutelati con l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Il ricorso all'interdizione come *extrema ratio*, invero, è provato anche dal fatto che è prevista la rimessione, d'ufficio o a istanza di parte, del procedimento avente ad oggetto l'interdizione o l'inabilitazione al Giudice tutelare qualora si ravvisi l'opportunità di applicare l'amministrazione di sostegno (art. 418, per come

modificato).

L'Amministrazione di Sostegno si propone, quindi, di essere uno strumento in grado, secondo quanto disposto dalla stessa legge n. 6/2004, di *".. tutelare, **con la minore limitazione possibile della capacità di agire**, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente"*.

La nuova legge non solo appare più appropriata nei molti casi in cui il soggetto è incapace di provvedere a se stesso e ai suoi interessi pur senza versare in uno stato di infermità mentale, ma è anche maggiormente in linea con il sentire comune a proposito dei disabili mentali, consentendo di evitare *status* giuridici che producano totale alienazione e un peggioramento del disagio. Essa da un lato si rivolge a tutti coloro che presentano aspetti di vulnerabilità e fragilità nel confronto con la società civile non intensificando la loro emarginazione ma proponendosi, invece, come risposta generale e normale ai problemi di disagio e di debolezza individuale.

Dall'altro, suggerisce alla comunità del volontariato e dell'associazionismo un nuovo ruolo, molto attivo e responsabilizzante, di *trait d'union* tra il singolo e il settore pubblico, stimolando anche il sistema di servizi di quest'ultimo per una coerente e sinergica risposta ai bisogni più personali dell'individuo.

È un impianto normativo che assume grande rilievo anche in ragione del fatto che negli ultimi anni la vita media delle persone è di molto aumentata. La giurisprudenza, infatti, ritiene che, sebbene riguardo al presupposto per la nomina di un ADS (acronimo di

amministratore di sostegno) la nuova legge non abbia espressamente previsto tra i beneficiari le persone anziane, la formula utilizzata dall'art. 404 del codice, per indicare i presupposti soggettivi necessari di tale misura protettiva, sembra avere un'ampiezza e una elasticità tale da consentire di ricomprendersi, a date condizioni, anche le stesse persone anziane che ne possano trarre giovamento.

Certo, l'età avanzata non può essere, di per sé stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione, tuttavia, la vecchiaia può determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana. Sembra, anzi, che la finalità dichiarata della nuova legge ne risulti esaltata, ben essendo possibile tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, la persona anziana che risulta priva di autonomia nell'espletamento di talune funzioni della vita quotidiana.

2. LA CAPACITÀ GIURIDICA, LA CAPACITÀ DI AGIRE E LA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE

La comprensione delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia presuppone la conoscenza (quantomeno) dei concetti di capacità giuridica, capacità di agire e capacità di intendere e volere.

Vediamo assieme i loro fondamenti essenziali.

* **La capacità giuridica**, o capacità di diritto, è l'attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri: è, in qualche modo, la stessa

personalità giuridica in atteggiamento recettivo; si acquista, al momento della nascita (art. 1 cod. civ.) e accompagna l'individuo durante tutta la sua esistenza. A tutti gli uomini è riconosciuta la piena capacità mentre le persone giuridiche hanno una capacità limitata.

*** La capacità di agire** consiste nella possibilità di compiere atti giuridici ritenuti validi dall'ordinamento: è l'attitudine a creare, modificare, estinguere validamente rapporti giuridici. Con la maggiore età (18 anni) si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa (art. 2 cod. civ.).

Per rispondere delle conseguenze degli atti illeciti non si fa questione di una particolare capacità di agire stabilita per legge: è sufficiente, e necessaria, la concreta *** capacità di intendere e volere** che normalmente si acquista prima della maggiore età ma, in certi casi, nemmeno con il raggiungimento di quest'ultima.

Di massima, le cause di esclusione e/o limitazione della capacità di agire sono individuate dalla minore età, dall'interdizione e dall'inabilitazione. Tuttavia il codice civile contempla ipotesi di acquisto parziale della capacità di agire anche in relazione ad un'età differente da quella, normativamente prevista, dei diciotto anni.

Gli istituti dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione intervengono solo sulla capacità di agire, non sulla capacità giuridica che, come sopra accennato, è connaturata alla persona umana; tutti e tre, anche se per l'ADS vi è un'estensione maggiore, costituiscono forme di tutela, assistenza e rappresentanza delle persone potenzialmente capaci di agire,

perché maggiorenni, ma incapaci di intendere e di volere e che abbisognano, pertanto, di una misura protettiva che si traduce in situazioni di incapacità legale totale o parziale.

3. INTERDIZIONE E INABILITAZIONE IN RAPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La disciplina dell'**interdizione** si trova negli articoli 414 e ss. del codice civile, mentre per il percorso processuale valgono le disposizioni di cui agli articoli 712 e seguenti del codice di procedura civile.

Essa costituisce la misura più impattante. Viene applicata solo quando esiste una condizione di infermità assoluta e vede conseguire la limitazione completa della capacità di agire (con la recente riforma, tuttavia, la sentenza che la dispone può ora prevedere che taluni atti di ordinaria amministrazione possano compiersi dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore).

L'istituto dell'interdizione è imperniato più che sul soggetto debole da tutelare, sulla protezione del suo patrimonio.

La sentenza di interdizione può essere pronunciata nei confronti coloro che si trovano abitualmente in uno stato d'infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi; l'interdizione, così come l'inabilitazione, può essere promossa dagli stessi interessati, dal coniuge, dalla persona stabilmente

convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero.

All'interdetto viene nominato un tutore (affiancato, in caso di conflitto d'interessi, da un protutore) individuato preferibilmente nella persona con migliori capacità e disponibilità a svolgere l'incarico, salvo alcune specifiche incapacità e dispense stabilite dalla legge. Il tutore ha la cura della persona interdetta, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni.

Oggi, dopo l'ampio intervento novellatore operato dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, sembra emergere che la nuova misura dell'amministrazione di sostegno costituisca lo strumento di protezione ordinario per la tutela dei soggetti deboli.

L'interdizione, pertanto, non "deve" più essere pronunciata nei confronti della persona inferma di mente (come disponeva il vecchio testo dell'art. 414) perché tale pronuncia, nel mutato quadro normativo, è divenuta facoltativa e va adottata da parte del giudice solo «*quando ciò è necessario per assicurare la adeguata protezione*» dell'infermo di mente (art. 414, nel testo novellato dall'art. 4, co. 2°, L. 9.1.2004, n. 6).

La misura dell'interdizione diventa quindi un rimedio meramente residuale, limitato ai casi in cui l'amministrazione di sostegno, strumento di protezione, a carattere generale delle «*persone non in grado di provvedere ai propri interessi*», sia «*inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario*». Come precisa l'art. 413, 4° co., in tali casi, e solo in tali casi, il Giudice Tutelare dichiara la cessazione dell'amministrazione informando, se del caso, il Pubblico Ministero perché promuova l'inabilitazione o l'interdizione.

L'inabilitazione costituisce una soluzione "intermedia", comunque anch'essa impattante, che presuppone una condizione di infermità parziale o situazioni sociali-sanitarie di tale entità da poter compromettere gli interessi della persona.

La disciplina di riferimento è rinvenibile negli articoli 415 e seguenti del codice civile.

Possono risultare destinatari di inabilitazione l'infermo di mente maggiorenne, le cui condizioni psichiche e/o cliniche non sono così critiche da far luogo all'interdizione; altri destinatari possono essere i soggetti che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, o narcotici possano mettere loro stessi o la loro famiglia in pericolo di gravi pregiudizi economici; altro caso è quello del sordomuto o del cieco dalla nascita o dall'infanzia, se i medesimi non hanno ricevuto un'educazione appropriata.

Nel caso dell'inabilitazione, la limitazione della capacità legale è relativa; all'inabilitato viene nominato un curatore che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano di un procedimento di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

Non è invece sottoposto a controllo del curatore lo svolgimento di atti di ordinaria amministrazione, che l'inabilitato ha la facoltà di compiere da solo.

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria può comunque prevedere che taluni atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato anche in difetto del supporto del curatore.

Come per l'interdizione, anche nell'inabilitazione il codice incentra

la tutela soprattutto sugli aspetti patrimoniali.

Come Ti ho già anticipato in incipit, il ricorso che introduce la richiesta interdizione e inabilitazione deve sempre essere presentato con l'assistenza di un avvocato.

In presenza dei requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

■ Qual è la distinzione tra le tradizionali misure dell'interdizione e dell'inabilitazione e il nuovo strumento dell'amministrazione di sostegno?

La differenza è stata così tratteggiata: *«A differenza dell'interdizione, l'amministrazione di sostegno non prevede l'amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, che potremmo definire ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole. A differenza dell'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale. È noto, infatti, che il curatore dell'inabilitato, a dispetto del nome, non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione. L'amministratore di sostegno, invece, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona (e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di: 1) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; 2) elaborare per*

il beneficiario un progetto di vita; 3) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici). Sebbene, infatti, l'art. 411, 1° co., introdotto dalla L. 9.1.2004, n. 6 non richiami l'art. 357 (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell'amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall'art. 405, 4° co., che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell'interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall'art. 408, a mente del quale la scelta dell'amministratore avviene "con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario", dall'art. 405, 5° co., n. 6, che prevede che l'amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa "le condizioni di vita personale e sociale" del beneficiario» (Tribunale Pinerolo, 4 novembre 2004).

Ai fini dell'accertamento dei presupposti soggettivi dell'amministrazione di sostegno, decisivo sarà, di volta in volta, il riscontro delle difficoltà effettive della persona impossibilitata a muoversi nella vita quotidiana, ad andare in banca a pagare, a mantenere contatti con l'assicurazione, a fare le volture per l'acqua, il gas, la luce, il telefono, a partecipare all'assemblea di condominio, a pagare le tasse, ad accettare un'eredità, ad addivenire a una transazione, ecc. (Cendon, *Un altro diritto*).

Il testo dell'art. 414 ricalca quella concezione di "salute" fisica o psichica, su cui da anni insiste l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale non è in salute chi non riesce a fare le cose giornaliere a reggere le incombenze sociali di cui avrebbe bisogno per ottimizzare il suo livello di benessere.

4. L'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – GENERALITÀ

La disciplina applicabile si ritrova negli articoli 404 e ss. del codice civile, così come inseriti dalla legge 6/2004, che per alcuni aspetti rinviano a degli articoli applicabili all'interdizione, mentre per il procedimento di richiesta dell'A.D.S. si osservano le previsioni di cui agli articoli 712 e ss. del codice di procedura civile, in quanto applicabili e compatibili.

Quanto al sistema delle impugnazioni, l'art. 720 bis c.p.c. prevede che contro i decreti del Giudice Tutelare in materia di Amministratore di Sostegno è ammesso reclamo alla Corte d'appello; contro il decreto della Corte d'appello, pronunciato in sede di reclamo, può essere proposto ricorso per Cassazione.

Il legislatore stabilisce la facoltatività della nomina dell'amministratore di sostegno in tutti quei casi nei quali una persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, sia impossibilitato, in tutto o in parte, a provvedere in modo compiuto ai propri interessi.

E' molto importante sottolineare che il legislatore ha scelto di includere anche la menomazione psichica fra le cause che legittimano il ricorso al nuovo istituto: quest'ultimo è perciò uno strumento di intervento a largo spettro che può operare anche in condizioni di parziale capacità della persona, in suffragio e completamento della volontà della stessa.

■ Quale tutela offre lo strumento dell'amministrazione di sostegno?

L'amministratore di sostegno è chiamato **non a sostituire, ma ad assistere e curare** la persona, in un contesto di garanzie offerte dalla funzione del Giudice Tutelare che interviene qui in modo semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria gratuità.

Il principio che ispira la legge, di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, è attuato grazie alla previsione contenuta nell'art. 405, 5° co., n. 4, del Codice Civile laddove, nel decreto di nomina dell'ADS, è prevista:

- l'indicazione dei singoli *«atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno»*;
- come anche, l'indicazione degli atti che l'amministratore di sostegno *«ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario»* (art. 405, 5° co., n. 3);

Un tanto risulta corroborato, poi, dalla **previsione generale di piena capacità di agire** del soggetto, di cui all'art. 409, per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'ADS.

La normativa introdotta nell'ordinamento appare quindi flessibile e adattabile caso per caso da parte del giudice tutelare alle varie e mutevoli esigenze di protezione dell'infermo.

Rispetto al passato, inoltre, la **prospettiva è stata del tutto rovesciata** perché, ad una situazione di generale incapacità (o semi incapacità) del soggetto, in conseguenza dei provvedimenti di

interdizione o inabilitazione, il nuovo istituto sostituisce una situazione di generale capacità di agire del beneficiario, salvo che per gli atti espressamente eccettuati dal decreto del giudice tutelare.

■ Qual'è il fine dell'Amministrazione di sostegno?

Come dicevamo, anche il destinatario ultimo da proteggere è mutato; mentre, infatti, le misure tradizionali tutelavano soprattutto i creditori (e perciò la sicurezza dei traffici giuridici) e la famiglia dell'infermo impedendo la dilapidazione del patrimonio; ora, con l'amministrazione di sostegno, si sposta l'attenzione, più che alle ragioni di conservazione del patrimonio, alla protezione della persona.

L'amministrazione di sostegno - secondo la giurisprudenza - realizza **una forma di tutela:**

- **ampia** (non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona),
- **propositiva** e non interdittiva,
- **espansiva** e non inibitoria,
- **personalizzata**, modulabile e non standardizzata,

frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2° co., Cost.) (sempre Tribunale di Pinerolo, 4 novembre 2004).

Per i descritti motivi, la disciplina riformata prevede la gestione del rapporto tra le persone assistite (beneficiari) e l'amministratore, e

tra assistiti e loro congiunti, conservando ai primi la dignità civile e, parzialmente, la capacità di agire.

L'intervento dell'amministratore di sostegno, e la limitazione delle facoltà del beneficiario, vengono così gradati secondo le necessità di quest'ultimo dal Giudice tutelare.

Proprio in ragione dell'elasticità e delle possibilità d'impiego dell'istituto dell'amministratore di sostegno, la riforma prevede il coinvolgimento di diversi soggetti oltre all'amministratore e al beneficiario:

- il Giudice Tutelare che svolge funzione di protagonista,
- i servizi pubblici,
- le organizzazioni di volontariato,
- così come sono chiamati a nuove responsabilità alcuni professionisti: avvocati, commercialisti, medici legali, ecc.

La limitazione di capacità, come sopra accennato, riguarda solo gli atti specificamente indicati dal giudice tutelare. Il beneficiario conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell'amministrazione di sostegno.

■ Com'è la procedura per l'amministrazione di sostegno?

Il procedimento è snello ed informale: **la nomina dell'amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta**, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in

contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Ampi e adattabili al caso concreto sono i poteri del giudice, che ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate.

Il Giudice Tutelare individua (e trasferisce nel decreto di nomina) la durata e l'oggetto dell'incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti di spesa e le altre condizioni che l'ADS è tenuto a rispettare.

Il Giudice Tutelare può anche adottare provvedimenti d'urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l'indicazione sull'amministratore svolta dal beneficiario.

Il ricorso che introduce la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno deve sovente essere presentato con l'assistenza di almeno un avvocato (vedi *infra*).

In presenza dei requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" clicca [**QUI**](#).

5. IL BENEFICIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

■ Chi può beneficiare dell'amministratore di sostegno?

Beneficiaria dell'amministrazione di sostegno è *"La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio"*.(art. 404 cod. civ.)

I presupposti che consentono l'applicazione della misura protettiva sono dunque:

- l'infermità,
- la menomazione fisica,

la menomazione psichica che determinino un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

Il testo pubblicato in *G.U.* si è discostato dalla proposta di legge approvata dal Senato che indicava anche l'età avanzata come presupposto per la nomina dell'ADS qualora fosse tale da determinare l'incapacità di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona e dei propri interessi.

Il legislatore, nel testo definitivo, pare aver voluto eliminare il riferimento all'età avanzata per evitare che si possa determinare una situazione in cui all'anzianità sia automaticamente ricondotta l'impossibilità di curare i propri interessi. Infatti, la terza età non

comporta necessariamente una menomazione della capacità del soggetto ma soltanto un'analisi delle funzioni psico - fisiche ed intellettive proprie del disabile possono giustificare un intervento a suo favore.

Il Tribunale civile di Roma ha applicato per la prima volta, nel giorno della sua entrata in vigore, la legge che prevede la nomina di un amministratore di sostegno quando un malato in gravissime condizioni, e quindi non in grado di prestare valido consenso, rifiuta di farsi operare. (T. Roma 19.3.2004).

Relativamente alle sindromi intermittenti, ed, in particolare, ai soggetti epilettici, la dottrina, ritiene che l'intermittenza delle crisi epilettiche consenta che il soggetto che ne è colpito possa valutare per il proprio futuro l'opportunità di utilizzare tale istituto in previsione delle crisi, quindi esclude l'applicazione dell'istituto per impulso di soggetti diversi dall'interessato.

■ Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno un interdetto o un inabilitato?

Come sopra esposto, l'ordinamento giuridico prevede tre diverse misure di protezione: l'amministrazione di sostegno, l'interdizione, l'inabilitazione; esse sono alternative fra loro e non possono ricevere contestuale applicazione.

Se è già stata emessa una sentenza di interdizione o di inabilitazione occorrerà promuovere un procedimento per ottenerne la revoca e, dopo, presentare il ricorso al giudice tutelare per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno.

Alcuni giudici, comunque, ritengono la non fungibilità dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione, pur ammettendo la residualità di quest'ultima rispetto alla prima: sicché le persone affette da morbo di Alzheimer o di Parkinson in stato avanzato, le persone in stato vegetativo permanente, quelle affette da grave ritardo mentale ecc. non potrebbero mai accedere all'amministrazione di sostegno. In alcuni uffici giudiziari si è anche affermata l'inammissibilità del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno qualora l'aspirante beneficiario non possa muoversi ed esprimersi verbalmente in modo chiaro e comprensibile.

6. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, IN PARTICOLARE

■ Chi può presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno?

I soggetti legittimati all'azione sono individuati in base ad una valutazione legale tipica che prescinde dal concreto interesse che essi possano avere alla situazione del disabile.

Legittimati a richiedere l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.

L'art. 406 del codice civile recita, infatti:

"Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

In quest'ultimo caso, (fornirne notizia al pubblico ministero) si tratta di una segnalazione da parte dei servizi e non della presentazione di un ricorso. Il procedimento di nomina dell'ADS, in questo caso, non si attiva immediatamente, ma si avvierà solo su impulso del pubblico ministero allorché quest'ultimo ritenga opportuno procedere in base ai dati forniti dai servizi.

Il rinvio all'art. 417 cod. civ. comporta che la misura protettiva dell'amministrazione di sostegno, come quella dell'interdizione e dell'inabilitazione, possono essere promosse anche dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Il fatto che possa anche agire la persona stabilmente convivente costituisce una novità assoluta.

Se i soggetti da sottoporre a misura protettiva si trovano sotto la

potestà dei genitori la misura non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Il decreto di nomina di amministratore di sostegno che riguarda il minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta (art. 405 cod. civ).

■ Qual è l'organo competente a nominare l'amministratore di sostegno?

Competente per la nomina dell'amministratore di sostegno e per lo svolgimento di amministrazioni di sostegno, tutele e curatele **è il Giudice Tutelare.**

In particolare, la **competenza funzionale** per i provvedimenti concernenti i soggetti incapaci è divisa tra il Giudice Tutelare e il Tribunale ordinario in composizione collegiale. V'è da notare che il procedimento che si conclude con la nomina dell'amministratore di sostegno è un procedimento non contenzioso: l'*iter* si presenta più snello e non viene pronunciata una sentenza contro la persona per cui è richiesta la nomina dell'A.D.S..

L'amministratore di sostegno, infatti, è nominato con decreto dal Giudice tutelare: una novità rispetto ai procedimenti d'interdizione e inabilitazione, riservati alla competenza del Tribunale che si pronuncia con sentenza.

Tale opzione trae sicuramente origine dalla considerazione che i Giudici Tutelari sono maggiormente distribuiti sul territorio e quindi sono più vicini agli interessati.

Il Giudice Tutelare ha funzioni direttive, deliberative e di controllo

mentre la responsabilità della gestione spetta all'amministratore.

La nuova normativa ha determinato la **competenza territoriale** del giudice tutelare in base alla residenza della persona o, in via alternativa o sussidiaria, al suo domicilio.

■ Quali sono i parametri per la scelta dell'Amministrazione di sostegno?

La scelta dell'amministratore di sostegno - che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica - ha come riferimento imprescindibile la cura degli interessi del beneficiario, tenendo conto non solo della conservazione del suo patrimonio ma, e soprattutto, della concreta realizzazione della sua persona.

I criteri sono rilevabili dall'art. 408 cod. civ.: *"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.*

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate

dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo"

Si prevede che lo stesso beneficiario possa designare, con determinate forme, l'amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità.

Il potere di designazione sembra essere limitato all'indicazione della persona prescelta, ma deve ritenersi che l'interessato possa indicare anche i criteri guida che l'Amministratore di Sostegno deve seguire nel compimento di alcune scelte importanti. Ovviamente sarà poi il Giudice a controllare tali direttive potendo ritenerle non conformi alla legge o agli interessi dell'infermo.

Solo in mancanza di designazione, o in presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare potrà nominare un amministratore diverso seguendo, nella scelta, l'ordine di cui I° comma dell'art. 408 sopra esposto.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico altra persona idonea (diversa dalle persone

espressamente indicate nel I° comma) o uno dei soggetti di cui al titolo II, libro primo del codice civile (ad esempio: associazioni, fondazioni,...) (art. 408, co. 4°).

■ E' possibile la designazione da parte del genitore superstite?

La norma di cui all'art. 408, 1° co., nella sua ultima parte, consente al genitore superstite di designare al figlio l'amministratore di sostegno affidandone la disposizione a un testamento o a una scrittura privata autenticata. Si tratta di disposizione destinata ad avere effetto in riguardo di un soggetto diverso da chi la manifesta, alla quale il genitore superstite è legittimato sia in vista della possibile futura incapacità del figlio, minore o maggiorenne, sia in riguardo di un figlio già incapace al tempo della designazione. Dal punto di vista formale, se fatta per testamento, segue le regole di tale tipologia di atti; se fatta con atto non testamentario, ove se ne affermi la natura di atto *mortis causa* segue le regole degli atti di ultima volontà diversi dal testamento.

■ E' possibile la sostituzione, o la designazione plurima?

Nonostante il silenzio della norma sembra pacifica la possibilità di indicare un soggetto in sostituzione del primo designato.

La designazione plurima (designare più amministratori di sostegno destinati ad operare congiuntamente) invece non pare possibile: le funzioni che integrano l'ufficio, infatti, sono concentrate, secondo la normativa, in capo ad un solo soggetto.

Al massimo si ritiene che possa essere lo stesso giudice ad autorizzare l'amministratore di sostegno a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone menzionate nella designazione.

Per quanto riguarda l'apposizione di una condizione (ad esempio che il designato possieda determinate qualità o tenga una condotta idonea all'ufficio) o di un termine (il caso, ad esempio, in cui la designazione sia utile sino ad un certo momento decorso il quale si ritiene che il designato non sia più in grado di curare gli interessi del beneficiario), la dottrina reputa che non vi sia motivo di negare la possibilità di esprimere nell'atto di designazione una serie di cautele o di previsioni (Bonilini).

Per quanto concerne la sostituzione sarà necessaria la presentazione al Giudice Tutelare di apposita istanza motivata, in ragione della quale il magistrato provvederà sul punto.

Come accennato per le altre iniziative processuali, in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi, anche questa attività può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

■ Chi non può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?

L'art. 408 del codice civile stabilisce che *"Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario"*.

Ne deriva che l'ufficio di amministratore è tassativamente incompatibile con le funzioni svolte dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (l'art. 354 prevede, invece, la possibilità che il Giudice Tutelare possa deferire la tutela ad un ente assistenziale o «all'ospizio in cui è ricoverato il minore»). È infatti evidente il sorgere di un possibile conflitto di interessi.

I Giudici Tutelari, tuttavia, adottano due differenti linee operative:

- 1) alcuni escludono *in toto* la nomina dei servizi pubblici che assistono il soggetto per cui è richiesta;
- 2) altri nominano, all'interno del servizio, operatori diversi da quelli che assistono il beneficiando.

Rientrano, comunque, tra i possibili amministratori anche i legali rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche quelle prive di tale riconoscimento. Si tratta, infatti, di soggetti tutti aventi natura non lucrativa che consente di conferire all'ufficio contenuti conformi ai principi di solidarietà che si intendono privilegiare.

Di massima, il Giudice Tutelare, dopo approfondita verifica (riguardante le condizioni tutte del beneficiario), nel rispetto dell'esigenza di cura e valorizzazione della sua persona e della volontà di quest'ultima, ove consapevole, provvederà alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, il beneficiario.

■ Quali sono gli effetti dell'amministrazione di sostegno sul beneficiario e i poteri dell'ADS?

Gli effetti dell'amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell'amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e da successive modifiche del contenuto del medesimo o da distinte autorizzazioni del Giudice Tutelare.

L'amministratore di sostegno può avere poteri di **assistenza** del beneficiario o agire in sua **sostituzione**.

In ragione dell'art. 409 cod. civ., infatti, *"Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.*

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, pertanto, è pienamente capace nell'esercizio dei suoi diritti per tutti gli atti di natura personale e, per la gran parte di quelli di natura patrimoniale, è un soggetto uguale ad ogni altro. Sarà, pertanto, anche capace di disporre dei diritti su cui fosse sorta controversia, ai sensi dell'art. 1966 (capacità di transigere e disponibilità dei diritti), tutte le volte in cui nell'area della sua incapacità non siano da comprendersi gli atti relativi ai suddetti diritti (con espressa previsione del Giudice Tutelare sul punto); sarà altresì capace di contrattare ai sensi dell'art. 2029 cod. civ. qualora l'affare gestito non rientri nell'oggetto dell'amministrazione.

La sua capacità viene limitata solo nella misura in cui il Giudice

abbia ritenuto opportuno farlo stabilendo nel decreto che alcuni atti debbano essere compiuti con l'assistenza dell'amministratore ovvero attribuendo direttamente all'amministratore di sostegno il potere di compiere gli stessi in nome e per conto della persona disabile.

In quest'ultima ipotesi poi possono distinguersi due ulteriori casi:

- 1) gli atti di ordinaria amministrazione (ad es. l'acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l'amministratore può agire senza preventiva autorizzazione del Giudice (a meno che questi nel decreto non ne abbia stabilito la necessità);
- 2) gli atti di straordinaria amministrazione (ad es. l'assunzione di un'ipoteca, l'alienazione o l'acquisto di un bene immobile, agire in giudizio), per il compimento dei quali l'amministratore deve essere autorizzato con decreto dal Giudice Tutelare.

È necessario quindi evidenziare che:

- gli atti che l'amministratore di sostegno è incaricato di compiere in rappresentanza del beneficiario (e quindi in nome e per conto dello stesso) sono inibiti al medesimo;
- gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario (e quindi insieme al beneficiario) sono validi solo con la partecipazione tanto del beneficiario che dell'A.D.S.;
- i rimanenti atti restano nell'ambito decisionale del beneficiario che per essi manterrà la completa capacità di agire;
- il beneficiario, a prescindere dalle statuizioni contenute nel decreto di nomina, può sempre compiere tutte le azioni necessarie a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

■ **Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno?**

I doveri sono cristallizzati nell'art. 410 del codice civile: "Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti".

Il nuovo testo normativo ha previsto espressamente che nello svolgimento del suo ufficio l'amministratore debba tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'indicato riferimento espresso ancora una volta è prova della particolarità di questo istituto di protezione generale.

La norma si ricollega all'art. 408, 1° co. e costituisce un valido esempio di cosa si debba intendere per «rispetto della dignità della persona» segnando il passaggio dalle forme di tutela della famiglia e del patrimonio a quelle di protezione della persona inferma di mente.

Riguardo ai doveri di informazione è previsto che l'amministratore

informi tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere, che gli trasmetta il rendiconto annuale di cui all'art. 380 (richiamato dall'art. 411) e che metta a conoscenza il Giudice in caso di dissenso con il beneficiario.

Il rifiuto ingiustificato di compiere un atto può essere fonte di responsabilità per l'amministratore, come gli può derivare responsabilità se presta con leggerezza l'assenso al compimento di un atto le cui conseguenze dannose per il beneficiario erano da lui conosciute o conoscibili.

In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi o di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni del beneficiario, il Giudice Tutelare può adottare con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Il Giudice potrebbe così decidere di revocare l'amministratore e sostituirlo con altro idoneo (art. 413 Cod. Civ.), di nominare un curatore speciale per il compimento di quella determinata operazione ovvero di autorizzare l'amministratore in conflitto fissando precise condizioni. Potrebbe anche convocare, ai sensi dell'art. 44 disp. att. Cod. Civ., l'amministratore, chiedergli chiarimenti sul suo contegno e evitare di prendere i predetti provvedimenti se l'amministratore si uniforma alle indicazioni del giudice.

Le prime due soluzioni (sostituzione e curatore speciale) potrebbero essere adottate anche nel caso in cui l'amministratore si trovasse impedito temporaneamente ad assolvere ai relativi compiti.

Se, invece, il suo impedimento fosse definitivo va attivata la revoca di cui all'art. 413 Cod. Civ. e, nelle more, in caso di urgenza, si

applica l'art. 410 Cod. Civ..

L'amministratore è tenuto periodicamente sia a rendere conto dello svolgimento della propria attività di sostegno, sia ad aggiornare il Giudice sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve, dopo la nomina e quando assume l'incarico, prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento di quest'ultimo; non è tenuto invece alla compilazione dell'inventario dei beni del beneficiario anche se, talvolta, i Giudici Tutelari richiedono che svolga tale incombenza.

L'amministratore di sostegno deve svolgere i suoi compiti per almeno dieci anni (salvo che non sia previsto un termine antecedente o che l'A.D.S. non sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario, caso in cui il compito si estende anche oltre i dieci anni).

■ Possono essere annullati gli atti compiuti dal beneficiario o dall'ADS?

Si. A mente dell'art. 412 c.c.: *"Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni*

relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno".

Come sopra, in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi, queste attività processuali possono essere assistite con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" clicca [**QUI**](#).

■ Quando cessa o può essere sostituito l'amministrazione di sostegno?

L'art. 413 c.c. stabilisce che: "Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori".

Come sopra, in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi, questa attività può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" clicca [**QUI**](#).

■ E' previsto un compenso per l'amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno svolge un'attività che si presume prestata con animo di gratuità. Essa non può quindi essere retribuita con un compenso. Molto spesso però l'A.D.S. si onera di attività impegnative e dimensionalmente cospicue: per questa ragione è previsto che possa essergli liquidato un rimborso delle spese e, eventualmente, un equo indennizzo che verrà quantificato dal Giudice Tutelare con riferimento all'attività effettivamente svolta.

■ Sono efficaci i lasciti testamentari in favore dell'ADS?

Art. 411 c.c. "...Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente."

7. IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

■ Come si ottiene la nomina di un amministratore di sostegno?

La nomina viene richiesta presentando un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio che, ai sensi dell'art. 407 cod. civ., deve contenere le seguenti

indicazioni:

- le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- il nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti e degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario e dei conviventi del beneficiario ed ogni altro dato che possa rappresentare al Giudice Tutelare la reale situazione di vita del beneficiario.

Andrà descritto, ad esempio, il tipo di infermità o di menomazione fisica o psichica del beneficiario, la sua realtà familiare, il contesto sociale in cui vive, la situazione lavorativa, le sue capacità e le sue attitudini, la sua interazione con i servizi sociali, la designazione del possibile amministratore di sostegno e le ragioni che sostengono tale scelta, le motivazioni della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l'espressa individuazione degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà compiere sia in affiancamento del beneficiario che in sua sostituzione; l'eventuale richiesta di autorizzazione di atti straordinari urgenti in tutela del beneficiario.

Dovrà essere enucleata anche l'eventuale richiesta di nomina provvisoria di A.D.S. e di autorizzazione di atti non posponibili in tutela urgente del beneficiario.

L'elemento centrale del ricorso sono proprio tali indicazioni (*petitum*). Deve però precisarsi che, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, l'esposizione dei fatti, la precisazione della domanda e l'onere della prova non assumono lo stesso rilievo che rivestono nel procedimento contenzioso.

In sostanza, anche una domanda non precisa può essere idonea a mettere in moto il procedimento: il Giudice, infatti, avvalendosi dei propri poteri istruttori potrà precisare il contenuto della domanda, chiedere l'integrazione degli elementi mancanti e procedere, anche d'ufficio, all'assunzione di ulteriori mezzi di prova (Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione*, I, 2^a ed., Milano, 2003, 54).

Tuttavia, se il ricorso è completo e dettagliato nel suo contenuto e se viene ritenuto opportuno, il Giudice Tutelare potrà chiedere subito gli ulteriori eventuali accertamenti ed integrazioni (ad esempio, chiarimenti dai servizi sociali e sanitari, dal beneficiario e dai suoi parenti, verifiche patrimoniali, ecc...).

Il ricorrente può sempre farsi assistere da un avvocato oppure, in taluni frangenti, può partecipare da solo al giudizio.

La Suprema Corte (Cass. 25366/2006) afferma che il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede *ex lege* il ministero del difensore (ovvero dell'avvocato) ma questo diventa invece necessario ogni qualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato o incida sui diritti fondamentali della persona.

Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all'amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. (Cassazione con rinvio, App. Venezia, 2 Febbraio 2006).

Ogni qual volta non vi sia conflittualità nella richiesta o la nomina abbia a svolgere una semplice attività di cosiddetta ordinaria amministrazione si potrà quindi soprassedere al patrocinio di un legale, necessario invece in tutti gli altri casi.

Ogni qual volta sia necessaria l'assistenza di un avvocato per presentare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, sussistendone i requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" clicca [QUI](#).

■ Cosa accade dopo il deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio?

Il Giudice tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data dell'udienza in cui deve, ai sensi dell'art. 407 Cod. Civ., sentire personalmente la persona da sottoporre ad amministrazione "e *deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa*".

Il decreto, oltre a contenere la fissazione della data dell'udienza, normalmente ordina la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado.

La notifica può essere onerata , a seconda della prassi corrente nel Tribunale di competenza, alla parte richiedente la nomina, oppure alla cancelleria del medesimo Tribunale.

Il Giudice, sentito il nominando beneficiario in udienza (presso il Tribunale o presso la sua dimora se non deambulante), assunte le

necessarie informazioni e discrezionalmente sentiti i soggetti di cui all'art. 406 Cod. Civ. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore), decide se accogliere o meno il ricorso pronunciandosi con un decreto espressamente motivato, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di nomina di A.D.S..

■ Quali sono i poteri del Giudice Tutelare, riguardo alla nomina dell'ADS?

Il Giudice Tutelare può ordinare, anche autonomamente e senza richiesta di parte, tutti gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori che ritiene utili ai fini della sua pronuncia sulla richiesta di A.D.S..

Il Giudice Tutelare può sempre modificare o integrare, d'ufficio e in ogni momento, i provvedimenti autorizzativi emessi unitamente al decreto di nomina dell'A.D.S. nonché la stessa nomina (art. 407 Cod. Civ.).

In tutti i frangenti in cui ne sussista la necessità (art. 405 Cod. Civ.), il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione/amministrazione del suo patrimonio; può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 44 disp. att. Cod. Civ.) può convocare in ogni momento l'amministratore di sostegno per avere informazioni e chiarimenti sulla gestione e fornire istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.

Il Giudice Tutelare può rigettare, con decreto motivato, la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno rimettendo il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione/inabilitazione.

■ Nel Procedimento di nomina interviene anche il Pubblico Ministero?

Si. Interviene sempre il Pubblico Ministero.

L'art. 70, 1° co., n. 1 c.p.c. prevede, infatti, che il P.M. debba intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nelle cause che egli stesso può proporre e tra i legittimati all'azione per la nomina dell'amministratore di sostegno v'è il appunto il P.M. .

■ Cosa ci deve essere nel Decreto di Nomina dell'amministratore di sostegno?

Nel decreto di nomina sono riportate:

- a) le generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;
- b) la durata dell'incarico, che può essere a tempo determinato, ma anche anche a tempo indeterminato;
- c) l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- d) gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- c) gli eventuali atti urgenti da compiere da parte dell'amministratore di sostegno;

e) i limiti di spesa di cui l'amministratore di sostegno può disporre prelevando somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

f) la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare in merito all'attività svolta ed alle condizioni di vita del beneficiario.

■ la nomina dell'amministratore di sostegno è conoscibile da tutti?

Si. Ai sensi dell'art. 405 cod. civ. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il quello di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le **annotazioni in margine all'atto di nascita**.

Presso l'ufficio del Giudice Tutelare, oltre ai registri delle tutele dei minori e degli interdetti e delle curatele degli inabilitati, è conservato ed aggiornato anche un **registro delle amministrazioni di sostegno**. Il decreto con i dati personali relativi all'amministratore e al beneficiario, nonché il progetto personalizzato degli atti che il beneficiario può compiere da solo o con l'assistenza dell'amministratore e quelli che può compiere solo l'amministratore in rappresentanza dell'amministrato, deve essere immediatamente pubblicizzato nel registro delle amministrazioni di sostegno così da consentire al beneficiario di conoscere quale sia la sua effettiva capacità di compiere atti giuridici e quella dell'amministratore. Ciò garantisce l'interesse dei terzi alla sicurezza e alla validità dei negozi giuridici. Tale forma di pubblicità ha carattere di pubblicità-notizia poiché la sua omissione non incide

sull'efficacia del provvedimento giudiziale (Forchielli, *Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione*, in *Comm. Scialoja, Branca*, Bologna-Roma, 1979, 401).

■ Il Giudice Tutelare può assumere provvedimenti urgenti?

A mente dell'art. 405 c.c.: "*Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere*".

■ Quali sono i costi del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti; al momento del deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre solo applicare una marca da bollo € 8,00 mentre non è dovuto il pagamento del contributo unificato.

Nella maggioranza dei tribunali italiani è ritenuta da assoggettare all'imposta di bollo la richiesta di copie di atti relativi alla procedura.

■ Le norme sull'interdizione e l'inabilitazione sono applicabili all'amministratore di sostegno?

Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si

applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

APPENDICE NORMATIVA

Legge 09-01-2004, n. 6 Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Capo I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone

prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona

interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare

nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti,

degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il

parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni

di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di

sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di

abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente»

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405»

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le

parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,»

Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

"«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;»

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Esempio di ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno:

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Ufficio del Giudice Tutelare

Ricorso ex art.407 cod. civ. e 720 bis c.p.c.
per l'istituzione di amministratore di sostegno

I sottoscritti signori.....

tutti rappresentati e difesi dall'avvocato del
Foro di Venezia, presso di lui domiciliati nello studio
in,

in forza di mandato in calce al presente atto

Espongono quanto segue.

I ricorrenti sono rispettivamente la moglie e i figli del signor

Purtroppo, a causa di malattia il signor è
incapace di provvedere ai propri interessi e pertanto, ricorrono i
presupposti legali e l'opportunità concreta di provvedere per il
beneficiario alla nomina di un amministratore di sostegno.

Infatti il signor.....è affetto da

(documentazione medica)

Da ultimo si rende noto all'Ufficio che il
signordimorato abitualmente in
..... è impossibilitato a muoversi.

Si indica quale opportuno amministratore di sostegno la
signora....., qui ricorrente, che già gestiva la
ordinaria amministrazione per conto del beneficiario stesso prima
della sua incapacità.

Tanto premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono che il Giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti

v o g l i a

designare a tutela del beneficiario signor..... un amministratore di sostegno nella persona di.....

Si allegano i seguenti documenti: 1 e 2 (certificato di residenza e stato di famiglia); 3 (certificato medico); 4 (stato di famiglia originario).

Ai sensi dell'art. 10 n.3 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il presente ricorso è esente dal contributo unificato.

San Donà di Piave, li

Con osservanza

Avvocato



Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina dell'Amministrazione di Sostegno che, in buona parte dei casi, può vedere sia la richiesta di nomina che ogni istanza successiva assistite anche con il patrocinio a spese dello Stato.

Per scaricare gratis in formato E- book (PDF) e consultare la **"Guida breve al Gratuito Patrocinio"** clicca [**QUI**](#).

Ricordate che, per non commettere errori che complichino la gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato senza perdere tempo.

Avv. Alberto A. Vigani



Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è info@avvocati.venezia.it

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale:

<http://www.amministratoridisostegno.com>

oppure

<http://www.avvocati.venezia.it>